

Informativa per la clientela di studio

N. 89 del 26.06.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Gli sconti del Fisco per gli studenti

*Nella compilazione della dichiarazione dei redditi devono essere considerati anche i costi per lo studio universitario. **Sarà necessario prestare attenzione ai diversi oneri deducibili e detraibili.** Tasse e contributi universitari dunque possono essere detratti dall'Irpef nella misura del **19 per cento**. Tra i contributi che è possibile portare in detrazione inoltre c'è anche quello per la partecipazione alla prova di selezione eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, a condizione che sia richiesta dall'ordinamento.*

Premessa

L'art. 15 del TUIR consente una detrazione dall'imposta lorda IRPEF, **pari al 19%**, calcolato sull'importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria.

Per gli istituti privati (*fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione*) l'agevolazione è ammessa **in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali**. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza di alcuni corsi e master.

Le tasse e contributi universitari **dunque** possono essere detratti dall'Irpef nella misura del 19 per cento.

Nota bene Tra i contributi che è possibile portare in detrazione c'è anche quello per la partecipazione alla prova di selezione eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, a condizione che sia richiesta dall'ordinamento.

Limiti di spesa

- ❑ Per le **università pubbliche** non sono previsti limiti di spesa.
- ❑ Per le **università private** il tetto entro cui calcolare lo sconto è rappresentato dalla misura massima delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani, indipendentemente da riduzioni o facilitazioni legate all'Isee.

Università telematiche

Sono agevolate anche l'iscrizione e la frequenza di **università telematiche**, purché riconosciute con decreto dal Miur, e di conservatori musicali.

Per **questi ultimi**, le spese per l'iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, sono equiparate a quelle per l'iscrizione ai corsi universitari, mentre le spese d'iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparate a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.

Sono **esclusi** invece gli istituti musicali privati.

Laurea all'estero

Non fruiscono di sconti i contributi per il **riconoscimento** della laurea conseguita all'estero, anche se pagati ad un'università pubblica statale.

Principio di cassa

*Le detrazioni sopra indicate **seguono il principio di cassa** e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute.*

Esse spettano anche se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell'art. 12 del Tuir. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.

Se il figlio studente è a carico di altri, ad esempio i genitori, dello sconto fiscale usufruiscono questi ultimi: le spese devono essere ripartite tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50 per cento. In caso di coniuge a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta.

In unico 2013

Rigo RP13 Spese di istruzione (Sez. II del quadro REP)

RP13 Spese di istruzione		,00
--------------------------	--	-----



Nel rigo va indicato l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Osserva - Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

*Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il **codice 13 nelle annotazioni del CUD.***

Borse di studio e/o assegni corrisposti che non costituiscono reddito

Anche le **borse di studio universitarie** fruiscono di agevolazioni fiscali. Di norma le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il cui trattamento fiscale è identico a quello riservato ai redditi di lavoro dipendente.

Si ricorda che non costituiscono reddito le borse di studio e o gli assegni corrisposti:

- dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390/1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge n. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero. L'esenzione è riconosciuta, in base all'art. 4 Legge n. 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca);
- nell'ambito del programma "Socrates" comprese le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia **superiore a euro 7.746,85**;
- ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; *(non fruiscono invece di esenzione le borse di studio corrisposte a favore di medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal D.L. n. 325/1994 convertito dalla Legge n. 467/1994).*
- a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli di quest'ultimi (Legge n. 407/1998).
- per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall'osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del Dpcm n. 593/1993, dall'Enea e dall'ASI.

- dal governo italiano a cittadini **stranieri** in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, comma 3 lett. *d-ter* del Tuir) a decorrere dal 01/01/2007; rientrano tra queste anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell'ambito del programma *Erasmus Mundus*.

Premi per meriti particolari

L'art. 67 del Tuir, con riferimento ai redditi diversi, prevede una varietà di figure reddituali, non collegate tra loro, la cui unica caratteristica comune è l'apporto di un incremento di ricchezza che non trova disciplina nelle altre norme.

Nell'ambito applicativo dei "**redditi diversi**" rientrano i "premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali".

Tali premi costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

Con riferimento ai premi attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali corrisposti ai soggetti **non residenti** l'art. 21 del modello OCSE stabilisce la tassazione **esclusiva** nel paese di residenza.

Erogazioni liberali

In base all'art. 10, comma 1, lettera *l-quater* del Tuir, sono deducibili le erogazioni liberali a favore di **università e fondazioni universitarie** (di cui all'art. 59, comma 3, Legge 388/2000), di aziende ospedaliere universitarie, di enti di ricerca pubblici ovvero enti di ricerca vigilati dal ministero dell'istruzione, università e ricerca, ivi compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Il riscatto della laurea

L'art. 10, comma 1 lett. e) del Tuir, prevede la **deducibilità dal reddito** dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica **obbligatoria** di appartenenza.

Tra i contributi in questione rientrano quelli versati **facoltativamente** per il riscatto degli anni di università.

L'Agenzia, con risoluzione n. 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della **buonuscita**.

Facoltà di riscatto

- La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da chi non ha mai lavorato e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.

Osserva - Se il laureato è fiscalmente a carico di un altro soggetto, a quest'ultimo, in base all'art. 1, comma 77, della Legge n. 247/2007 spetta la detrazione pari al 19% dell'importo pagato.

Rigo RP21 → Contributi previdenziali ed assistenziali

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	CSSN-RC veicoli	
		1	2
		,00	,00

Gli oneri indicati in questo rigo sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Colonna 1:

- ↳ indicare l'importo dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

Colonna 2:

- ↳ indicare l'importo dei **contributi previdenziali ed assistenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Vanno indicati in questo rigo anche:

- ↳ i contributi previdenziali e assistenziali versati **facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.**

Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il **riscatto degli anni di laurea** (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc

Master e corsi

Con riferimento alle spese sostenute per **master** o **corsi** vari, sono ammesse alla detrazione le spese per il conseguimento di:

- Corsi di specializzazione per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall'ordinamento universitario;
- Corsi di dottorato di ricerca presso l'università;
- Corsi presso università libere;
- Master universitari;
- Corsi presso istituti o università private o straniere; (sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l'università statale italiana più vicina al

domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell'istituto statale italiano). **Sono escluse dal descritto beneficio, le spese di viaggio e alloggio.**

- Corsi tenuti dalle università telematiche se istituite e **riconosciute** con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Detrazione canoni di locazione

I benefici fiscali per gli studenti universitari non si esauriscono con gli sconti sulle tasse e i contributi, ma vi è un'ulteriore possibilità, che consiste nella detrazione, sempre nella misura del 19%, **da calcolare sulle spese sostenute per alloggiare fuori sede.**

Le ipotesi previste dal legislatore sono innanzitutto quelle relative al pagamento di:

- canoni relativi ai contratti di ospitalità;
- atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998.

La formulazione della norma è molto ampia, per cui è sufficiente che il contratto rispecchi una delle tipologie previste dalla normativa sulla riforma delle locazioni.

Oltre alla tradizionale locazione a **canone libero** della durata di quattro anni rinnovabile per altri quattro, quindi, vi sono le locazioni a **canone concordato**, della durata di tre anni rinnovabile per altri due, per le quali occorre l'approvazione di un apposito accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà e degli inquilini, ed infine le locazioni transitorie a studenti universitari che vanno da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni di durata.

Quando non spetta l'agevolazione

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione non spetta in caso di **subaffitto**, poiché il subcontratto non è contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell'articolo 15 del Tuir, come precisato nella circolare n. 21/E del 23/4/2010.

Il requisito della distanza

Per ottenere lo sconto fiscale, l'università deve essere ubicata in un Comune distante **almeno cento chilometri** da quello di residenza dello studente e appartenere a una provincia diversa. Nella circolare n. 34/E del 4.4.2008, le Entrate hanno chiarito che, al fine di verificare il requisito della distanza, occorre fare riferimento al tratto chilometrico più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolato in base a una qualsiasi delle vie di comunicazione

esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale, se almeno uno dei collegamenti risulta pari o superiore a cento chilometri.

Importo della detrazione

La detrazione deve essere calcolata su un **importo massimo di 2.633 euro annui** e può essere fruita anche se l'onere è sostenuto nell'interesse di familiari a carico.

Se il contratto di locazione è **intestato a uno dei genitori** che sostiene la spesa, quest'ultimo può usufruire del beneficio fiscale, purché il figlio studente si trovi nelle condizioni richieste dalla norma.

L'importo di **2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa** di cui può beneficiare ciascun contribuente, anche se un genitore sostiene la spesa per più contratti, in riferimento a più di un figlio.

Se il contratto è stipulato da **entrambi i genitori**, presumendo che la spesa sarà ripartita in parti uguali, la detrazione spetterà nella misura di 1.316,50 euro ciascuno, mentre se l'intestatario del contratto è il figlio valgono le regole generali:

- le spese devono essere ripartite tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50 per cento.

Nel caso che un coniuge sia a carico dell'altro, quest'ultimo può portare in detrazione l'intera spesa sostenuta.

Nell'ipotesi, infine, di due figli universitari, titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro, come precisato dalle Entrate nella circolare n. 20/E del 13.5.2011.

Studenti universitari fuori sede	I contratti stipulati o rinnovati ex lege 431/1998, i contratti di ospitalità /assegnazione in godimento/ locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.	La detrazione è pari al 19% dei canoni effettivamente pagati (l'importo massimo della spesa è di 2.633,00 euro). <u>Il contratto può essere intestato ai genitori.</u> 2.633 euro è il limite massimo per contribuente anche nell'ipotesi in cui il genitore sostenga le spese per più contratti con riferimento a più figli fiscalmente a carico.	In Unico In UNICO PF 2013 Quadro RP, rigo RP 17, RP18, RP 19 (altre spese) <u>codice 18.</u>
---	--	---	---

Canoni di locazione all'estero

Dal **primo gennaio dello scorso** anno (2012), la detrazione per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari è stata estesa anche a coloro che sono iscritti a un corso di laurea **presso un'università estera**, purché ubicata in uno stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

L'agevolazione, infatti, che fino al 31 dicembre 2011 era esclusa per gli immobili situati all'estero (*Agenzia delle Entrate circolare n. 18/E del 21.4.2009*), è stata recepita dall'articolo 15 del Tuir, a seguito dell'entrata in vigore della legge comunitaria 2010.

Limiti e condizioni

Valgono gli **stessi limiti e condizioni** previsti per la detrazione relativa agli immobili situati in Italia.

La detrazione spetta pertanto per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità, oppure da atti di assegnazione in godimento stipulati ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è ubicato.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....